



REGIONE SICILIANA – COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA – ME

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

N° 03 del Reg.

Data 13.02.2015

OGGETTO: Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle pubbliche Amministrazioni-Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e33 del D.L.gvo 12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii

L'anno duemilaquindici il giorno tredecim del mese di Febbraio alle ore 16.50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, il Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Corso, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Assessoriale n° 128 del 10.06.2014, per la provvisoria gestione del Comune, adotta il provvedimento all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Gabriella CRIMI, che provvede alla redazione del presente verbale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di Consiglio Comunale da oggetto "Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle pubbliche Amministrazioni- Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii" ;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto che sulla proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabili;


Accertata la competenza in materia;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. del ad oggetto "Approvazione adesione ASMEL – associazione per la sussistenza e la solidarietà e la modernizzazione degli enti Locali"

Visto l'OA.EE. LL vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- *Di approvare , e far propria all'allegata proposta di deliberazione ad oggetto"Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle pubbliche Amministrazioni – approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e 33 del D.L.gvo 12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii";*
- *Dare atto che l'accordo consortile è composto da n. 09 articoli contenenti modalità operative di funzionamento.*
- *Stante l'urgenza di provvedere dichiarare la presente immediatamente esecutiva*



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Provincia di MESSINA

Proposta di deliberazione consiliare
e predisposta dall'Ufficio _Segreteria

**OGGETTO: Centrale unica di committenza per
l'espletamento dei procedimenti di gara per
conto delle pubbliche Amministrazioni. –
Approvazione accordo consortile ai sensi e
per gli effetti degli artt. 3 e 33 del
D.lgs.12/4/2006, n. 163 e ss. mm..ii.**

OGGETTO:

Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. - Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli artt. art. 3 e 33 del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, comma 3-bis dell'art. 33 "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014) che abroga la direttiva 004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
- La Legge 23 giugno 2014 n. 89, di conversione del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, cosiddetto "Irpef-Spending review", recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Dato atto:

- che il comma 3-bis, dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, attualmente vigente, prevede che: *I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni ... ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione)*
- che tale **obbligo** è diventato **effettivo** ed efficace a partire **dal primo gennaio 2015** per le gare relative all'acquisizione dei servizi e delle forniture e lo diventerà dal primo luglio 2015 per le gare relative ai lavori pubblici.

Evidenziato che:

- la disposizione dell'art. 33 comma 3-bis, citato, deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, (ex multis: Deliberazione Corte dei Conti n. 144/2014/SRCPIE/PAR);

- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;
- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 punti 14 e 15 della nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE rientrano nelle "attività di centralizzazione delle committenze", *le attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme: a) l'acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;* mentre costituiscono "attività di committenza ausiliarie" *le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata;*
- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 16 della citata Direttiva Appalti 2014/24/UE è "centrale di committenza" *un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;*

Considerato che:

- il Consorzio Asmez, Organismo di diritto pubblico e, come tale, ricompreso nelle «Amministrazioni aggiudicatrici» ai sensi dell'articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici, richiamato, si è da tempo costituito come centrale di committenza ad adesione volontaria e gratuita in favore degli enti locali consorziati e, in tal guisa, ha condotto gare in forma aggregata che hanno visto la partecipazione di numerosi enti associati;
- il ricorso a tale modulo organizzativo ha comportato importanti vantaggi anche per quanto concerne: - la specializzazione delle risorse professionali; - l'uniformità nell'applicazione della normativa vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione dei tempi di espletamento delle gare; - l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara;

Preso atto che:

- questa Amministrazione comunale con delibera di C.C.le . n. del /o /2015, esecutiva ai sensi di legge, si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate promossa dal Consorzio ASMEZ, dall'ANPCI (Associazione dei Piccoli Comuni d'Italia) e da ASMENET Campania e Calabria;
- ASMEL, accrescendo e valorizzando il patrimonio di esperienze realizzato dalla centrale di committenza Asmez, ha istituito la Centrale di Committenza asmel Consortile le cui modalità

operative di funzionamento sono regolamentate mediante apposito «accordo consortile», allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che:

- il suddetto accordo consortile consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti;
- tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;
- eventuali finanziamenti sui bandi per i servizi associati potranno essere utilizzati secondo le normative vigenti dagli enti aderenti alla centrale di committenza nell'ambito di gestioni associate o di altri accordi di livello territoriale;
- ASMEL si impegna, ove possibile, a candidare direttamente il progetto di Centrale di Committenza consortile, nell'ambito di Accordi di partenariato e/o di Programmi operativi di sostegno della capacità istituzionale per la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente a valere sui Fondi comunitari 2014-2020.

Ritenuto:

- che pur manifestando preferenza per lo svolgimento delle funzioni relative allo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi all'interno delle Unioni dei Comuni, la legge pone come possibilità alternativa quella della "costituzione" di un accordo consortile fra Comuni per l'espletamento della predetta funzione;
- che nel porre tale condizione di preferenza deve necessariamente ritenersi che il legislatore abbia voluto disincentivare la proliferazione, in sede locale, di una miriade di nuovi soggetti committenti che si aggiungevano alle già esistenti forme associative fra i Comuni;
- che l'adesione all'accordo consortile promosso unitariamente in sede nazionale dall'ANPCI evita il rischio di frammentazione e riduce al minimo le spese di realizzazione e gestione della piattaforma telematica per la gestione delle procedure di affidamento, giacchè lo stesso non equivale alla costituzione di un "nuovo accordo consortile" fra tutti o parte dei Comuni già facenti parte della medesima forma associativa;
- che pertanto, l'adesione all'accordo consortile ed alla centrale di committenza Asmel non è assimilabile, in termini giuridico-fattuali, alla diversa previsione della "nuova costituzione di un accordo consortile" di cui all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006;
- che il Comune di San Salvatore di Fitalia pur facendo parte dell'Unione dei Comuni "Paesi dei Nebrodi" può liberamente scegliere di aderire all'accordo consortile Asmel contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

- che tale scelta si pone, pertanto, perfettamente in linea con le indicazioni di principio emerse in sede consultiva dalle recenti pronunce della Corte dei Conti che puntano l'attenzione sulla necessità della realizzazione di un mercato unico della P.A. per poter ottenere economie di scala connesse alla quantità e standardizzazione degli ordinativi di beni e servizi nei confronti dei fornitori;
- che secondo tali orientamenti, infatti (cfr. Corte Conti **sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte, 2/7/2014 n. 144**) *"Il nuovo testo dell'articolo è volto a soddisfare le esigenze di semplificazione dei centri d'acquisto e si inserisce nella direzione auspicata, a livello comunitario, nella recente Direttiva Appalti 2014/24/UE (59° considerando) che ha registrato nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, come prezzi e costi delle transazioni più bassi, nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti*
- che sulla base di tali assunti la stessa Corte dei Conti *"conferma, dunque, l'aggregazione obbligatoria per i Comuni, con esclusione degli enti locali capoluogo di provincia, per le procedure contrattuali per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture."*
- che tale meccanismo, peraltro, consente la rilevazione in via automatica dei fabbisogni di ogni singolo Ente e permette il loro rapporto diretto con quello delle altre realtà simili consentendo, quindi, in maniera immediata metodologie di controllo in linea con l'esigenza di realizzare costi standard per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- dato atto, peraltro, che la funzione relativa allo svolgimento in forma associata delle gare e degli acquisti non rientra tra le funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nel testo modificato dall'art. 19, comma 1° del D.L. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012 n° 135, sicchè, non sussiste l'obbligo specifico del conferimento delle predette funzioni all'Unione dei Comuni;
- che la stessa ANCI in sede di enunciazione delle Frequently asked questions (FAQ) **relative al tema centrali di committenza su** domande poste da alcuni Comuni nel corso del seminario on-line organizzato da Ifel (Fondazione Anci) lo scorso 12 dicembre e pubblicate sul sito Lavori Pubblici.it ha ribadito la possibilità dello svolgimento coordinato di dette procedure nel rispetto della *Direttiva comunitaria 24/2014;*
- che, in ogni caso tale funzione non risulta essere stata a tutt'oggi trasferita all'Unione dei Comuni "Paesi dei Nebrodi" sicchè il Comune di San Salvatore di Fitalia risulta libero di procedere nel modo ritenuto più opportuno, efficace e conveniente per la gestione di dette funzioni e procedure;
- che, infatti, oltre a risultare di gran lunga più economico e conveniente l'adesione al circuito Asmel garantisce l'implementazione dei servizi interni mediante l'utilizzo dei servizi integrati forniti dalla piattaforma telematica e dell'assistenza gratuita on-line degli esperti ANPCI;

- ritenuto opportuno, per gli enti associati il ricorso alle esperienze sviluppate e alle buone pratiche implementate in seno dalla rete Asmel anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;
- pertanto, di poter procedere alla approvazione dell'adesione al citato accordo consortile.

Dato atto,

- che la fattispecie dell'adesione all'accordo consortile non rientra tra le competenze specifiche del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 della Legge 142/90 nel testo recepito ed integrato dalla L.R. 48/91;
- che, peraltro, la fattispecie in esame appare ben distinta da quella prevista dall'art. 25 del medesimo testo legislativo che disciplina la costituzione di un nuovo Consorzio fra Comuni o fra Comuni e Province;
- che invece, ai sensi dell'art. 13, comma 3° della L.R. 7/92 nel testo integrato dall'art. 41, comma 3°, della L.R. 26/93 viene stabilito che *"Restano riservate alla Giunta le delibere per le materie indicate dall'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991 n° 44 che non siano di competenza del Consiglio"* e che, a sua volta, le materie di cui all'art. 15 della L.R. 44/91 concernono:
 - a) acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;
 - b) contributi;
 - c) assunzioni, stato giuridico ed economico del personale.
 e che, quindi, in base al vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana sussiste, nella fattispecie, la competenza dell'organo giuntale

Visti il vigente Statuto comunale e il d.lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000.

P R O P O N E

1. di approvare, come approva per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo consortile composto da nr. 9 (nove) articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
2. di impegnarsi a promuovere la conoscenza di tale adesione agli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e libertà di concorrenza;

3. di dare mandato ai signori Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ASMEL;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del DLgs n. 267/00.

Il Commissario Straordinario
Dr Corso Giovanni

Il Responsabile del Settore
Melina Carolina Rizzo

ACCORDO CONSORTILE

MODALITÀ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento della Centrale di Committenza per gli enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 33 cc. 1-3-bis del d.lgs. 163/2006.
2. La Centrale di Committenza ha sede presso ASMEL Consortile e opera con sedi regionali, con Presidi territoriali e presso ciascuno degli enti aderenti.
3. Sono enti aderenti alla Centrale di Committenza, gli enti sottoscrittori del presente accordo associati ASMEL -Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate.
4. Le attività della Centrale di Committenza consistono in:
 - curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto degli Enti aderenti, dalla predisposizione del bando, ivi compresa l'assistenza alla procedura per l'assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), la pubblicazione dei Bandi in Gazzetta Ufficiale Europea e italiana (GUUE/GURI), fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - utilizzare i sistemi informatici di negoziazione a cura della stessa Centrale di Committenza ovvero i sistemi in posti essere dalla Consip S.p.A. o di altri organismi pubblici ai sensi dell'art.328 del DPR n. 207/2010.
5. Gli enti aderenti possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della Centrale di Committenza anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui al comma precedente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.
6. La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, svolge inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.
7. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Criteri di devoluzione delle procedure d'appalto

1. Le attività e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione delle determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.
2. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:
 - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
 - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;

- l'ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che può spaziare dalla semplice gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente aderente e delle decisioni del seggio di gara, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub-procedimento di gara, mediante espresso mandato alla Centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;
 - gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;
3. La Centrale di committenza predispose tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti.
 4. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza consegna all'ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
 5. Compete in ogni caso all'Ente aderente:
 - adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
 - trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP);
 - procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - disporre l'aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.

Art. 3 - Attività e servizi aggiuntivi

1. La Centrale di committenza, inoltre, a richiesta degli Enti aderenti, mette a disposizione gratuitamente i seguenti servizi:
 - a) Portale dei servizi di e-procurement ASMECOMM;
 - b) supporto tecnico-legale in particolare nelle prime gare da espletare con modalità telematica;
 - c) archivio digitale gare e contratti, in cui sono conservati e gestiti tutti i documenti di ciascun procedimento;
 - d) promozione e organizzazione di comunità professionali e di pratica per il personale dipendente dei Comuni finalizzati al miglioramento delle competenze e allo sviluppo della collaborazione tra Comuni e loro forme associative.

Art. 4 - Risorse finanziarie

1. L'adesione alla Centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche in coerenza con la Direttiva Appalti 2014/24/UE.
2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara possono essere poste, in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di Iva, del fatturato realizzato, secondo determinazione dell'organo amministrativo della Centrale di Committenza:
 - a) a carico direttamente delle imprese aggiudicatrici (secondo i parametri definiti dal D.M.E.F. 23 novembre 2012);
 - b) a valere sull'economie di gara, derivanti dal ribasso d'asta e nei limiti dello stesso;
 - c) sul Quadro Economico di Progetto.
3. Nei casi di mandato alla Centrale per la gestione dei sub-procedimenti di gara, i costi dell'Autorità di Gara sono imputati secondo gli scaglioni tariffari approvati dall'organo amministrativo della Centrale di Committenza.

Art. 5- Strumenti di comunicazione con gli enti aderenti

1. Allo scopo di garantire il miglior collegamento della Centrale di Committenza con gli enti aderenti, annualmente è prevista una riunione degli associati per l'analisi delle attività svolte.

2. La Centrale di Committenza, inoltre, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso portale web contenente, tra l'altro, la programmazione annuale delle attività di committenza a favore degli enti soci, le relazioni periodiche sull'andamento della gestione e favorisce la maggiore specializzazione anche attraverso corsi di aggiornamento e formazione.

Art. 6 - Entrata in vigore e durata

1. Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web della Centrale di Committenza e ha durata pari a quella dell'ASMEL Consortile.

Art. 7 - Controversie e recesso

1. Ogni controversia eventualmente insorgente ASMEL Consortile e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
2. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente accordo. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.
3. Il recesso del singolo ente aderente e/o convenzionato è comunicato alla Centrale di Committenza con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già affidate.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente accordo.


Art. 9 - Disposizioni conclusive

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Approvato e Sottoscritto


IL SEGRETARIO C.LE

D.ssa Maria Gabriella Crimi



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giovanni Corso



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- è stata/verrà affissa all'Albo Pretorio C.le il giorno 23.02.2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A


Che la presente deliberazione,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13.01.2015

- Essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale, li 13.01.2015

Il Segretario Comunale



E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

(timbro)

Il Segretario Comunale
